Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA** *L. 0,60*

Anno LXV — **Roma — Sabato, 29 marzo 1924** — **Numero 76**

Abbonamenti.

		Anno	Sem	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Un numero separato fino a 32 pagine *cent. 60* — Arretrato *cent. 80;* all'estero *L. 1.20* — Se il giornale si compone di oltre 32 pagine aumenta di *cent. 60* ogni 32 pagine o frazioni — Ogni foglio delle inserzioni, di 4 pagine, *cent. 30* — Arretrato *cent. 40.*

Gli abbonamenti si prendono presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Provveditorato Generale dello Stato — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) e decorrono dal 1° di ogni mese. L'importo degli abbonamenti richiesti per corrispondenza deve essere inviato a mezzo di vaglia postale o telegrafico o di vaglia di Istituti di emissione. — All'importo di ciascun vaglia deve essere sempre aggiunta la prescritta tassa di quietanza.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La *Gazzetta Ufficiale* e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: ALESSANDRIA - *A. Boffi.* — ANCONA - *G. Fogola.* — AQUILA - *F. Agnelli.* — AREZZO - *A. Pellegrini.* — ASCOLI PICENO - *S. Pierucci.* — AVELLINO - *C. Leprini.* — BARI - *Fratelli Favia.* — BELLUNO - *S. Benetta.* — BENEVENTO - *E. Podio* — BERGAMO - *Anonima libraria italiana.* — BOLOGNA - *L. Cappelli.* — BOLZANO - *L. Trevisini.* — BRESCIA - *E. Castoldi.* — CAGLIARI - *G. Carta.* — CALTANISSETTA - *P. Milia Russo.* — CAMPOBASSO - *R. Golitti.* — CASERTA - *F. Abussi.* — CATANIA - *G. Giannotta.* — CATANZARO - *G. Mazzocco.* — CHIETI - *E. Piccirilli.* — COMO - *C. Nani e C.* — COSENZA - (*) — CREMONA - (*) — CUNEO - *G. Salomone.* — FERRARA - *Taddei Soati.* — FIRENZE - *M. Mozzon.* — FOGGIA - *G. Pilone.* — FORLÌ - *G. Archetti.* — GENOVA - *Anonima libraria italiana.* — GIRGENTI - (*) — GROSSETO - *F. Signorelli.* — LECCE - *Fratelli Lazzaretti.* — LIVORNO - *S. Belforte e C.* — LUCCA - *S. Belforte e C.* — MACERATA - (*) — MANTOVA - *G. Mondovì.* — MASSA-CARRARA - *A. Zannoni.* — MESSINA - *G. Principato.* — MILANO - *Anonima libraria italiana.* — MODENA - *G. T. Vincenzi e nipote* — NAPOLI - *Anonima libraria italiana.* — NOVARA - *R. Guaglio.* — PADOVA - *A. Draghi.* — PALERMO - *O. Fiorenza.* — PARMA - *D. Vannini.* — PAVIA - *Successori Bruni Marelli.* — PERUGIA - (*) — PESARO - *G. Federici.* — PIACENZA - *V. Porta.* — PISA - *Librerie italiane riunite.* — POLA - *E. Schmidt.* — PORTO MAURIZIO - *S. Benedusi.* — POTENZA - (*) — RAVENNA - *E. Lavagna e F°.* — REGGIO CALABRIA - *R. D'Angelo.* — REGGIO EMILIA - *L. Bonvicini.* — ROMA - *Anonima libraria italiana Stamperia Reale,* — ROVIGO - *G. Marin.* — SALERNO - *N. Saracino.* — SASSARI - *G. Ledda.* — SIENA - *Libreria S. Bernardino* — SIRACUSA - *G. Greco.* — SONDRIO - *Zarucchi.* — SPEZIA - *A. Zacutti.* — TARANTO - *Fratelli Filippi.* — TERAMO - *L. d'Ignazio.* — TORINO - *F. Casanova e C.* — TRAPANI - *G. Banci.* — TRENTO - *M. Disertori.* — TREVISO - *Longo e Zoppelli.* — TRIESTE - *L. Cappelli.* — UDINE - *Carducci.* — VENEZIA - *S. Serafin.* — VERONA - *R. Cabianca.* — VICENZA - *G. Galla.* — ZARA - *E. de Schönfeld.* — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di Finanza.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

UFFICIO ASSISTENZA REDUCI E FAMIGLIE DEI CADUTI

Con provvedimento 26 marzo u. s., è stato conferito il diploma di benemerenza istituito con decreto Ministeriale 11 novembre 1919 al rag. Carlo Pederzini, segretario comunale di Castelnovosotto (Reggio Emilia), per l'opera altamente encomiabile da lui prestata durante il periodo bellico, nel campo dell'assistenza militare.

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 20 marzo 1924, n. 384.
Norme per la posizione di carriera dei funzionari dei ruoli diplomatico e consolare.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 47 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Visto l'art. 124 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Considerata la necessità che dall'applicazione del nuovo ordinamento non venga turbata la reciproca posizione di carriera dei funzionari dei due ruoli diplomatico e consolare;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato *ad interim* per gli affari esteri, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I funzionari dei ruoli diplomatico e consolare che, alla data del 30 novembre 1923, avevano rispettivamente grado inferiore a quello di consigliere di legazione e di console, non potranno essere assegnati, nella prima applicazione del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, ai gradi del nuovo ordinamento settimo, ottavo, nono e decimo se non avranno a quella data una anzianità di servizio complessiva pari a due anni per ciascuno dei gradi dello stesso ruolo inferiori a quello di assegnazione.

Qualora non abbiano tale anzianità di servizio, i funzionari saranno assegnati al grado che potrà loro spettare in

base al computo della loro anzianità di servizio in ragione di un biennio per ogni grado, escluso il volontariato, ma conserveranno il titolo del grado precedentemente conseguito e l'eventuale eccedenza di stipendio *ad personam*, da riassorbire negli aumenti successivi.

Per le promozioni da fare ai suddetti gradi, nel termine di tre anni dall'entrata in vigore del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, le Commissioni di avanzamento potranno proporre l'abbreviazione di qualcuno dei suddetti periodi, tenendo conto della corrispondenza da mantenere fra le rispettive posizioni dei funzionari dei due ruoli.

Art. 2.

Quando, per effetto dell'applicazione del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, un funzionario appartenente ad uno dei due ruoli diplomatico o consolare venga a risultare, al 1° dicembre 1923, in una posizione inferiore rispetto a quella di funzionari dell'altro ruolo che alla data del 30 novembre 1923, avevano posizione corrispondente alla sua, il funzionario stesso, sempre dietro parere favorevole della competente Commissione di avanzamento, sarà assegnato in soprannumero nel grado maggiore, fermo restando tuttavia in ogni caso il disposto dell'articolo precedente.

Le corrispondenti eccedenze in un dato grado dovranno nel loro complesso essere compensate con altrettante vacanze nei gradi inferiori della stessa carriera.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 marzo 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1924.
Atti del Governo, registro 222, foglio 169. — GRANATA.

REGIO DECRETO 20 marzo 1924, n. 385.
Ordinamento e attribuzioni dei Commissari consolari.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 del R. decreto 28 gennaio 1923, n. 198;
Visto il R. decreto 4 marzo 1923, n. 500;
Visti i Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395; 30 dicembre 1923, n. 2960, e 30 dicembre 1923, n. 3084;
Sulla proposta del Nostro Segretario di Stato *ad interim* per gli affari esteri;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato l'annesso regolamento, visto, d'ordine Nostro, dal Nostro Segretario di Stato *ad interim* per gli affari esteri, per la esecuzione dei Regi decreti 28 gennaio 1923, n. 198, e 4 marzo 1923, n. 500, circa l'ordinamento e le attribuzioni dei Commissari consolari.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 marzo 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1924.
Atti del Governo, registro 222, foglio 170. — GRANATA.

REGOLAMENTO.

Attribuzioni.

Art. 1.

I Commissari consolari disimpegnano funzioni amministrative negli uffici centrali del Ministero degli affari esteri e nei Regi uffici diplomatici e consolari, ai sensi del R. decreto 4 marzo 1923, n. 500.

Essi possono eccezionalmente essere investiti di speciali missioni dal Ministro per gli affari esteri.

Art. 2.

Il Commissario consolare destinato ad un ufficio all'estero, oltre alle attribuzioni proprie della sua carica e di cui al presente regolamento, è tenuto a disimpegnare tutte quelle altre che il capo dell'ufficio riterrà di affidargli.

Art. 3.

I Commissari consolari destinati a prestare servizio in uffici all'estero sono particolarmente incaricati delle funzioni attribuite ai Consoli dagli articoli 173 a 178, inclusi, del R. decreto 28 gennaio 1866, n. 2804, e dagli articoli 295 a 323, inclusi, del R. decreto 7 giugno 1866, n. 2996, e relative modificazioni.

Art. 4.

Il Commissario consolare è personalmente responsabile, di fronte allo Stato, del servizio di cassa e dei valori; ad esso pertanto sono applicabili gli articoli 73 e 74 del R. decreto 19 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

In conseguenza la liquidazione delle contabilità dei Regi uffici sarà eseguita al nome del Commissario consolare e i risultati delle varie gestioni verranno inscritti nel di lui conto corrente presso il Ministero degli affari esteri.

Art. 5.

Il Commissario consolare, sotto la sua personale responsabilità, deve vigilare perchè siano osservate le leggi e tutte le disposizioni relative alla conservazione del patrimonio dello Stato, all'esatto accertamento delle entrate, alla loro riscossione e versamento, e alla parsimoniosa e corretta gestione dei fondi assegnati per le spese d'ufficio.

Egli riferirà al Ministero, pel tramite del capo dell'ufficio, su quanto abbia occasione di rilevare nell'adempimento delle proprie mansioni, e che implichi la propria responsabilità personale.

Art. 6.

L'applicazione della tariffa consolare è particolarmente affidata al Commissario consolare: nei casi dubbi o di contestazione la decisione spetta al titolare dell'ufficio.

Art. 7.

Il Commissario consolare destinato in un Regio ufficio all'estero ha altresì la funzione di cassiere dell'ufficio stesso. Egli dovrà curare di non avere in cassa disponibilità maggiore a quella indispensabile per il servizio ordinario giornaliero. La parte eccedente dovrà essere versata in una Banca locale, la quale, dietro richiesta, potrà essere indicata dal Ministero degli affari esteri d'accordo con quello delle finanze. Gli interessi corrisposti eventualmente da detta Banca sui versamenti ad essa eseguiti saranno versati all'Erario.

Nessun anticipo su competenze del personale dell'ufficio sarà fatto dal Commissario consolare.

Art. 8.

Il Commissario consolare è consegnatario responsabile degli immobili, mobili, arredi, utensili, libri, pubblicazioni ufficiali e di ogni altro oggetto o materia di proprietà dello Stato in uso presso l'ufficio cui egli è destinato.

Egli pertanto, non solo dovrà curare la regolare tenuta degli inventari e degli altri registri necessari, giusta le norme in vigore, ma dovrà anche provvedere alla manutenzione e conservazione degli immobili e dei mobili.

Destinazioni.

Art. 9.

Il capo divisione e i capi sezione del ruolo dei Commissari consolari presteranno servizio nell'Amministrazione centrale.

I Commissari consolari non potranno avere destinazione all'estero, se in precedenza non avranno prestato servizio continuativo al Ministero per almeno due anni.

Le destinazioni ed i trasferimenti dei Commissari consolari sono disposte con decreto del Ministero degli affari esteri, da registrarsi alla Corte dei conti.

Art. 10.

Il Commissario consolare prenderà rango rispetto al personale dell'Amministrazione centrale degli affari esteri e dell'ufficio all'estero ove presta servizio sulla base del quadro dei gradi approvato con R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Art. 11.

Al Commissario consolare destinato all'estero spettano gli assegni e le indennità stabilite pel posto ed il rimborso delle spese di viaggio di destinazione, traslocazione, rimpatrio, per sè e famiglia, con le stesse norme che per il personale consolare di 1ª categoria.

Reggenze e congedi.

Art. 12.

In assenza di personale consolare di 1ª categoria, il Commissario consolare assume la reggenza dell'ufficio. In tal caso è applicabile al Commissario consolare il trattamento economico stabilito per i reggenti funzionari consolari di 1ª categoria.

Art. 13.

Per quanto riguarda i congedi ordinari e straordinari, sono applicabili ai Commissari consolari le disposizioni di cui agli articoli 23 al 31 del R. decreto 7 giugno 1866, n. 2996, e loro modificazioni.

Durante il congedo del Commissario consolare i servizi ad esso affidati saranno assunti dal titolare dell'ufficio o da un vice console di 1ª categoria su designazione del titolare.

Disposizioni generali.

Art. 14.

Saranno messi a disposizione del Commissario consolare quelli fra gl'impiegati locali, in servizio presso l'ufficio cui egli è destinato, i quali, precedentemente al suo arrivo, disimpegnavano servizi rientranti nelle attribuzioni dei Commissari consolari.

Dell'operato di tali impiegati, il Commissario consolare risponde personalmente.

Art. 15.

Nell'occasione di prima destinazione di un Commissario consolare presso un Regio ufficio all'estero, ad ogni cambiamento, e nel caso di congedi, dovrà redigersi regolare verbale di cassa in contraddittorio del funzionario cessante e di quello subentrante, e in ogni caso con l'intervento del titolare. Il verbale dovrà comprendere non solo il numerario, ma bensì tutti i valori per qualsiasi titolo esistenti nella cassa dell'ufficio.

Un esemplare di detto verbale firmato dal funzionario cessante e da quello subentrante e vistato dal titolare, sarà trasmesso al Ministero.

Degli eventuali rilievi dovrà essere fatta menzione nel verbale, e per essi il titolare invierà al Ministero speciale rapporto.

Art. 16.

Altro verbale, da redigersi con le stesse formalità e modalità, di cui al precedente articolo, verrà anche redatto per i mobili, libri, ed ogni altro oggetto o materia di proprietà dello Stato.

Art. 17.

Il titolare di un ufficio all'estero eseguirà saltuariamente improvvisi accertamenti della consistenza di cassa (numerario e valori).

Degli eventuali rilievi farà oggetto di speciali rapporti.

Art. 18.

Sono applicabili ai Commissari consolari le norme per l'ammissione, le promozioni e gli aumenti periodici di stipendi stabilite per il personale consolare dagli articoli 1, 2, 8, 9 (secondo comma), 10, 11 e 12 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2803, e dal R. decreto 24 gennaio 1924, n. 101, secondo la parificazione dei vari gradi giusta la tabella di cui all'allegato 1 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e con le seguenti modificazioni:

1° Il titolo di studio richiesto per l'ammissione ai concorsi è il diploma di laurea rilasciato da un istituto superiore di scienze economiche e commerciali;

2° Il tema da svolgere per gli esami al grado di Commissario capo sarà di carattere amministrativo-economico.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per gli affari esteri:
MUSSOLINI.

DECRETO PRESIDENZIALE 18 marzo 1924.
Normalizzazione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il R. decreto del 31 dicembre 1923, n. 3046, concernente la normalizzazione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato;

In esecuzione alla deliberazione della Commissione suprema di difesa in data 6 marzo 1924;

Decreta:

Art. 1.

Sono rese obbligatorie per il materiale statale le seguenti tabelle di normalizzazione:

1° Filettatura sistema metrico - Diametri da 1 a 10 mm.

2° Filettatura sistema metrico - Diametri da 6 a 80 mm. con riserva di normalizzare più tardi le teste dei bulloni, i dadi, le filettature speciali e le tolleranze di lavorazione a seconda del grado di precisione richieste nelle lavorazioni stesse.

Art. 2.

Le tabelle sono edite dal Comitato UNIM di Milano (via Grossi, n. 2).

Esse autenticate dal bollo della Segreteria generale della Commissione suprema di difesa, sono cedute dallo stesso Comitato al prezzo di L. 5 ciascuna.

Copie non autenticate sono invece cedute dallo stesso Comitato al prezzo di L. 1.

Art. 3.

E' obbligatorio l'acquisto di almeno una copia autenticata delle tabelle per parte degli stabilimenti statali ed uffici tecnici ad essi superiori.

Art. 4.

E' fatto obbligo a tutte le Amministrazioni statali, a partire dalla data del presente decreto, di attenersi nei progetti di materiali nuovi alle tabelle di normalizzazione di cui al precedente art. 1.

Entro un anno dalla data della pubblicazione del presente decreto, i progetti e disegni dei materiali già regolamentari che si commetteranno, e si allestiranno, dovranno essere man mano corretti sulla base delle tabelle predette, e le commesse di allestimento dovranno essere uniformate ad esse.

Inoltre a partire dal compimento di tale anno, le parti di ricambio non esistenti nei magazzini, e che saranno acquistate per sostituzioni, dovranno conformarsi alle tabelle predette.

Art. 5.

Quando gli allestimenti e le sostituzioni di cui al precedente articolo risultassero tecnicamente difficoltosi sarà ammesso in via provvisoria e non oltre il 1° gennaio 1930 l'acquisto da parte delle Amministrazioni statali di viti non normalizzate metricamente, preferibilmente conformi alle tabelle di normalizzazione Whitworth n. 3 e n. 4 edite dal Comitato UNIM.

Da tale data in poi ogni qualvolta Amministrazioni statali debbano impiegare viti non aventi le filettature metriche obbligatorie, dovranno sollecitamente darne comunicazione alla Commissione suprema di difesa.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 18 marzo 1924.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
MUSSOLINI.

DECRETI PREFETTIZI:

Proroga di poteri dei Commissari straordinari di Quero, Sant'Angelo in Grotte, Montiglio, Vigliano d'Asti, Burgio, Nereto, Amelia, Torino, Villafranca Lunigiana e Kaggi.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BELLUNO

Veduto il R. decreto del 9 dicembre 1923, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Quero;

Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificata col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuto che il Commissario straordinario non ha ancora potuto completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e che la situazione dei partiti locali non consente d'altro lato di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Quero, è prorogato di tre mesi.

Belluno, addì 18 marzo 1924.

Il Prefetto: CARASSI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Visto il R. decreto 15 ottobre 1923, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Sant'Angelo in Grotte;

Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificata col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuto che il Commissario straordinario non ha ancora potuto completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Sant'Angelo in Grotte, è prorogato di tre mesi.

Campobasso, addì 23 marzo 1924.

Il Prefetto: ERNESTO EMINA.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Veduto il Regio decreto 18 novembre 1923, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Montiglio;

Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuto che il Commissario straordinario, il quale assunse servizio il 2 dicembre 1923, non ha ancora potuto completare la sistemazione della finanza locale e dei pubblici servizi e che la situazione dei partiti locali non consente, d'altro lato, di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Montiglio è prorogato di tre mesi.

Alessandria, addì 1° marzo 1924.

Il Prefetto: EUGENIO DE CARLO.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Veduto il R. decreto 31 ottobre 1923, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Vigliano d'Asti;

Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuto che il Commissario straordinario, che assunse servizio il 17 novembre 1923, non ha ancora potuto completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e che la situazione dei partiti locali non consente, d'altro lato, di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Vigliano d'Asti è prorogato di tre mesi, a decorrere dal 18 febbraio 1924.

Alessandria, addì 1° marzo 1924.

Il Prefetto: EUGENIO DE CARLO.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GIRGENTI

Veduto il R. decreto 18 novembre 1923, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Burgio;
Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificata col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;
Ritenuto che il Commissario straordinario non ha ancora potuto completare le sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e che la situazione dei partiti locali non consente, d'altro canto, di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Burgio è prorogato di tre mesi.

Girgenti, addì 5 marzo 1924.

Il Prefetto: REALE.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TERAMO

Visto il R. decreto 29 novembre 1923, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Nereto;
Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;
Ritenuto che il Commissario straordinario non ha potuto ancora completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e che la situazione dei partiti locali non consente, d'altro lato, di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Nereto è prorogato di tre mesi.

Teramo, addì 2 marzo 1924.

Il Prefetto: DE RUGGIERI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI PERUGIA

Visto il R. decreto 18 novembre 1923, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Amelia.
Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;
Ritenuto che il Commissario straordinario non ha potuto completare la sistemazione delle finanze comunali e dei pubblici servizi e che la situazione dei partiti locali non consente, d'altro lato, d'indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Amelia e prorogato di tre mesi.

Perugia, addì 16 marzo 1924

Il Prefetto: MORMINO.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TORINO

Veduto il R. decreto 6 dicembre 1923, con il quale venne sciolto il Consiglio comunale di Torino;
Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;
Ritenuto che il Commissario straordinario non ha ancora potuto completare il programma di riordinamento dei pubblici servizi e che la situazione dei partiti locali non consente, d'altro lato, di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Torino è prorogato di tre mesi, dal 6 marzo corrente.

Torino, addì 19 marzo 1924.

Il Prefetto: PALMIERI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI MASSA E CARRARA

Visto il R. decreto 9 dicembre 1923, col quale fu sciolto il Consiglio comunale di Villafranca Lunigiana;
Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;
Ritenuto che il Regio commissario non ha ancora potuto portare a compimento l'opera di riordinamento dell'azienda comunale, e che la situazione dei partiti locali non consente, d'altro lato, di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza:

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Villafranca Lunigiana è prorogato di tre mesi.

Massa, addì 17 marzo 1924.

Il Prefetto: BERT.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI MESSINA

Veduto il R. decreto 16 dicembre 1923, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Kaggi;
Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;
Ritenuto che il Commissario straordinario non ha potuto ancora completare la sistemazione dei pubblici servizi e che la situazione dei partiti locali non consente, d'altra parte, di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Kaggi è prorogato di tre mesi.

Messina, addì 20 marzo 1924.

Il Prefetto. FRIGERIO.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della Sanità pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame, n. 9, dal 25 febbraio al 2 marzo 1924.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
Carbonchio ematico					
Aquila	Aquila	—	1	—	1
Avellino	Ariano	—	1	—	1
Bari	Barletta	—	1	—	1
Belluno	Belluno	—	1	—	1
Bergamo	Treviglio	—	1	—	1
Brescia	Verolanuova	—	1	—	1
Cagliari	Oristano	—	1	—	2
Catania	Acireale	—	1	—	1
Milano	Lodi	—	1	—	1
Id.	Milano	—	1	—	1
Id.	Monza	—	2	—	2
Novara	Vercelli	—	1	—	1
Palermo	Palermo	—	1	—	1
Pavia	Mortara	—	1	—	1
Roma	Velletri	—	1	—	1
Torino	Torino	—	3	—	4
Trento	Cavalese	—	1	—	1
Trieste	Trieste	—	1	—	1
		—	21	—	23
Carbonchio sintomatico					
Cagliari	Oristano	—	1	—	1
Afta epizootica					
Alessandria	Alessandria	5	2	16	5
Id.	Acqui	—	1	—	1
Id.	Asti	6	2	7	4
Id.	Casale	8	4	10	9
Id.	Novi	2	—	2	1
Id.	Tortona	2	—	3	—
Ancona	Ancona	2	—	9	—
Arezzo	Arezzo	11	—	25	2
Belluno	Belluno	3	—	4	3
Id.	Feltre	3	1	5	5
Id.	Pieve di Cadore	1	1	1	1
Bergamo	Bergamo	20	9	40	18
Id.	Clusone	5	1	11	6
Id.	Treviglio	17	2	69	15
Bologna	Bologna	—	1	—	1
Brescia	Brescia	20	6	92	22
Id.	Breno	3	—	17	1
Id.	Chiari	11	—	53	5
Id.	Salò	4	1	8	3
Id.	Verolanuova	7	—	38	11
Cremona	Casalmaggiore	3	3	3	4
Id.	Crema	6	6	7	8
Id.	Cremona	15	14	17	26
Segue *Afta epizootica.*					
Cuneo	Alba	1	2	1	2
Id.	Cuneo	3	—	5	—
Id.	Saluzzo	1	1	1	2
Firenze	Firenze	2	2	5	3
Id.	Pistoia	1	—	1	2
Id.	S. Miniato	2	—	3	—
Forlì	Cesena	2	—	5	1
Id.	Forlì	2	1	6	4
Id.	Rimini	1	—	1	—
Genova	Genova	4	—	4	1
Id.	Savona	1	—	4	—
Lucca	Castelnuovo di G.	1	—	1	—
Id.	Lucca	4	1	11	5
Mantova	Mantova	17	—	31	—
Milano	Abbiategrasso	—	3	—	7
Id.	Gallarate	—	1	—	1
Id.	Lodi	1	3	1	7
Id.	Milano	3	7	3	11
Id.	Monza	—	1	—	1
Modena	Mirandola	6	—	17	2
Id.	Modena	12	2	35	8
Napoli	Castellammare St.	1	—	1	—
Novara	Biella	1	—	2	—
Id.	Novara	18	2	51	20
Id.	Domodossola	1	—	1	—
Id.	Vercelli	5	—	5	6
Padova	Padova	22	7	33	22
Palermo	Palermo	1	—	1	1
Parma	Borgo S. Donnino	3	3	9	11
Id.	Parma	7	3	12	13
Pavia	Mortara	1	3	5	9
Id.	Pavia	8	6	12	17
Id.	Voghera	4	2	4	5
Perugia	Foligno	—	1	—	1
Id.	Perugia	2	—	3	—
Id.	Spoleto	1	—	1	—
Pesaro-Urbino	Urbino	1	—	1	—
Piacenza	Piacenza	19	1	43	20
Ravenna (*a*)	Faenza	1	1	1	1
Id.	Lugo	3	—	3	—
Id.	Ravenna	2	—	3	—
Reggio Emilia	Guastalla	3	1	5	5
Id.	Reggio Emilia	17	3	58	7
Roma	Civitavecchia	1	—	1	—
Id.	Velletri	1	—	1	—
Id.	Roma	1	1	7	1
Id.	Viterbo	1	—	1	—
Rovigo	Adria	—	3	—	3
Salerno	Salerno	1	1	1	1
Siena	Siena	4	—	9	—
Sondrio	Sondrio	3	2	3	3
Spezia	Spezia	2	—	8	—
Torino	Ivrea	6	1	10	4
Id.	Susa	2	—	2	—
Id.	Torino	15	7	26	12
Trapani	Alcamo	1	—	2	—
Id.	Trapani	1	—	3	—
Trento	Borgo	1	—	1	—
Id.	Cavalese	1	—	1	—
Id.	Cles	1	1	1	1
Id.	Riva	2	1	2	2
Id.	Rovereto	3	2	4	5
Id.	Trento	4	—	4	1
Treviso	Treviso	32	—	54	—
Trieste	Trieste	1	1	1	1
Udine	Cividale	1	—	2	—

Segue: Afta epizootica

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Udine	Pordenone	3	1	7	7
Id.	Tolmezzo	—	1	—	2
Id.	Udine	10	8	28	18
Venezia	Chioggia	1	—	1	1
Id.	Venezia	21	4	49	23
Verona	Verona	20	—	43	—
Vicenza	Vicenza	9	3	17	7
		499	148	1095	447

Malattie infettive dei suini.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Arezzo	Arezzo	1	3	2	6
Ascoli Piceno	Ascoli	1	—	2	—
Id.	Fermo	2	—	3	1
Bergamo	Treviglio	1	—	1	—
Campobasso	Isernia	1	—	1	—
Id.	Larino	—	1	—	5
Cosenza	Cosenza	1	—	2	—
Firenze	Firenze	2	—	2	—
Forlì	Cesena	1	—	1	—
Id.	Forlì	1	—	1	—
Macerata	Camerino	1	—	3	—
Mantova	Mantova	1	—	1	—
Modena	Modena	—	1	—	1
Pesaro Urbino	Urbino	1	—	1	—
Pola	Parenzo	2	5	3	16
Id.	Pola	2	—	2	—
Ravenna (a)	Lugo	1	—	1	—
Reggio Emilia	Guastalla	1	—	3	—
Id.	Reggio Emilia	4	—	4	—
Roma	Roma	1	—	5	—
Siena	Siena	—	1	—	1
Spezia	Spezia	1	—	20	—
Trento	Cavalese	—	1	—	1
Trieste	Trieste	1	—	1	—
		27	12	59	31

Morva.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Belluno	Belluno	—	1	—	1
Catania	Caltagirone	—	1	—	1
Napoli	Napoli	1	—	1	—
Novara (b)	Pallanza	—	1	—	3
Siracusa	Siracusa	—	1	—	2
		1	4	1	7

Farcino criptococcico

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Avellino	Avellino	9	2	19	3
Id.	S. Angelo L.	1	—	1	—
Bari	Altamura	—	1	—	1
Id.	Bari	4	—	4	—
Id.	Barletta	1	—	1	—
Caltanissetta	Caltanissetta	2	—	4	—
Id.	Terranova	1	—	4	1
Campobasso	Isernia	—	1	—	1
Catania	Nicosia	2	—	2	—

Segue Farcino criptococcico

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Girgenti	Girgenti	3	—	6	—
Lecce	Lecce	1	—	1	—
Macerata	Camerino	1	—	23	—
Id.	Macerata	1	1	1	6
Napoli	Casoria	4	1	9	2
Id.	Castellammare	2	1	4	2
Id.	Napoli	3	—	9	1
Palermo	Palermo	1	—	1	—
Roma	Roma	1	—	3	—
Salerno	Salerno	4	—	6	1
		41	7	98	18

Rabbia

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Ancona	Ancona	2	1	7	1
Aquila	Aquila	—	1	—	1
Bari (b)	Bari	2	—	5	—
Forlì	Rocca S. Casciano	—	1	—	1
Girgenti	Bivona	1	1	2	11
Id.	Girgenti	1	1	2	3
Id.	Sciacca	1	—	1	—
Lecce	Brindisi	—	1	—	1
Modena	Modena	—	1	—	1
Napoli	Napoli	1	—	3	—
Padova	Padova	—	1	—	1
Palermo	Palermo	1	—	1	—
Pesaro Urbino	Pesaro	—	1	—	1
Piacenza	Piacenza	1	—	3	—
Ravenna (a)	Faenza	1	1	1	1
Id.	Ravenna	—	1	—	3
Roma	Velletri	1	—	1	—
Torino	Torino	—	1	—	4
Treviso (b)	Treviso	—	1	—	2
Trieste	Trieste	—	1	—	1
		12	14	26	32

Rogna.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Aquila	Avezzano	8	—	23	—
Id.	Sulmona	7	—	21	—
Avellino	Ariano	1	—	3	—
Id.	S. Angelo L.	1	—	1	—
Caltanissetta	Caltanissetta	1	—	1	—
Catania	Nicosia	1	—	1	—
Girgenti	Bivona	1	—	3	—
Id.	Girgenti	2	—	2	3
Macerata	Camerino	2	—	2	—
Palermo	Cefalù	1	—	1	—
Perugia	Foligno	1	—	5	1
Id.	Perugia	1	—	1	1
Pola	Pola	1	—	1	—
Roma	Frosinone	1	—	1	—
Id.	Rieti	2	—	2	—
Id.	Roma	4	—	6	—
Id.	Velletri	1	—	1	—
Id.	Viterbo	2	—	2	—
Salerno	Campagna	2	—	6	—
Taranto	Taranto	1	—	1	—
Trento	Tione	1	—	28	—
		42	—	112	5

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti	
		rimasti dallo settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dallo settimane precedenti	nuovi denunziati
Agalassia contagiosa delle pecore e capre.					
Roma	Roma	4	—	8	—
Id.	Velletri	1	—	1	—
Id.	Viterbo	5	—	5	—
Siracusa	Siracusa	1	—	2	—
Taranto	Taranto	1	—	3	—
		12	—	19	—
Vaiuolo ovino.					
Aquila	Aquila	1	—	1	—
Id.	Avezzano	1	—	1	—
Avellino	Ariano	1	—	1	—
Bari	Altamura	3	—	11	—
Id.	Barletta	2	—	3	—
Campobasso	Larino	1	—	2	—
Grosseto	Grosseto	1	—	1	—
Roma	Rieti	2	—	2	—
Id.	Roma	1	—	9	—
Id.	Velletri	2	—	2	—
Taranto	Taranto	3	—	8	1
Teramo	Teramo	—	1	—	2
		18	1	41	3
Morbo coitale maligno.					
Bergamo	Treviglio	5	1	20	1
Colera dei polli.					
Ascoli Piceno	Ascoli	1	—	2	—
Campobasso	Isernia	1	—	2	—
Girgenti	Girgenti	—	1	—	5
Macerata	Camerino	1	—	1	—
Id.	Macerata	1	—	1	—
Modena	Modena	—	1	—	1
Ravenna (*a*)	Faenza	1	—	1	—
		5	2	7	6
Influenza del cavallo.					
Girgenti	Girgenti	—	1	—	1
Siracusa	Noto	—	1	—	2
		—	2	—	3
Barbone dei bufali.					
Salerno	Campagna	—	1	—	1

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero delle Provincie	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattia		
Carbonchio ematico	16	21	23
Carbonchio sintomatico	1	1	1
Afta epizootica	42	647	1542
Malattie infettive dei suini	19	39	90
Morva	5	5	8
Farcino criptococcico	12	48	116
Rabbia	17	26	58
Rogna	13	42	117
Agalassia contagiosa delle pecore e capre	4	12	19
Vaiuolo ovino	8	19	44
Morbo coitale maligno	1	6	21
Colera dei polli	6	7	13
Influenza del cavallo	1	2	3
Barbone dei bufali	1	1	1

(*a*) I dati si riferiscono alla settimana precedente.
(*b*) Malattia sospetta.

MINISTERO DELLA GUERRA

Ruoli di anzianità.

IL MINISTRO PER LA GUERRA

In esecuzione ad agli effetti dell'articolo 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, recante disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Rende noto

Che in data 20 marzo 1924 sono stati pubblicati i ruoli di anzianità degli impiegati civili dell'Amministrazione militare secondo la situazione al 1° gennaio 1924.

Roma, 24 marzo 1924.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Apertura di ricevitoria.

Il giorno 23 corrente, in Albano Vercellese, provincia di Novara, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 1ª classe con orario limitato di giorno.

Roma, 26 marzo 1924.

BOSELLI GIUSEPPE, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.